

(N. 1833)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1957 (V. Stampato n. 2645)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 GENNAIO 1957

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1956, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, ed apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380, che proroga le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, e apporta modificazioni all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

ALLEGATO

Decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1380 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321, del 21 dicembre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162;

Ritenuta la straordinaria ed urgente necessità di prorogare le disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, e di apportare modifiche all'articolo 30 del suddetto testo unico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1958.

Successivamente a tale data, si osserva il disposto degli articoli 30 e 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

Art. 2.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, è inserito il seguente comma: Le bollette di legittimazione debbono inoltre indicare il nominativo della persona che provvede al trasporto degli oli nonchè la indicazione della targa di riconoscimento del mezzo di trasporto usato: autoveicolo o carro a trazione animale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1956.

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI.

Visto, *il Guardasigilli* MORO.